CAMERA DEI DEPUTATI N. 1714

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

—

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito

Presentato alla Presidenza il 12 settembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. - Con legge 23 marzo 1977, n. 97, come è noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario il versamento d'acconto relativamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche.

La ragion d'essere della legge n. 97 è da ricondursi all'esigenza di avvicinare il più possibile il momento della riscossione delle imposte personali a quello in cui si produce il reddito che ne costituisce il presupposto e ne determina la materia imponibile. Il problema assume, come è noto, particolarissima rilevanza per il fatto che il nuovo ordinamento tributario ha esteso, sulla base di un principio direttivo contenuto nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (articolo 10, n. 5), il sistema di riscossione per ritenuta alla fonte.

Deve attribuirsi all'estensione del sistema della ritenuta alla fonte la divaricazione accentuatasi dopo la riforma tributaria tra situazioni in cui il momento della riscossione dell'imposta segue da presso il momento generatore dell'imposta (anzi talvolta coincide con esso) ed altre in cui i due momenti sono separati da un più o meno lungo intervallo.

Si annoverano tra le situazioni del primo tipo anzitutto quelle dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, come varie specie di redditi di capitale (interessi corrisposti dalle banche su depositi e conti correnti, interessi di obbligazioni, dividendi a cui si applica una cedolare secca): in questo caso il tributo nella sua interezza è corrisposto all'atto stesso in cui il contribuente viene in possesso del reddito. Situazioni sostanzialmen-

te simili sono quelle in cui opera una ritenuta d'acconto, tale però da agire di fatto come una ritenuta d'imposta data la posizione reddituale complessiva del contribuente. Tipico e di grande rilevanza per la sua frequenza è il caso dei contribuenti con un solo reddito di lavoro dipendente: la ritenuta operata dal sostituto d'imposta è bensì d'acconto, ma finisce con l'estinguere l'intera imposta dovuta per l'assenza di altri redditi; essa, inoltre, essendo applicata con cadenza mensile, segue in maniera pressocché contestuale la produzione del reddito.

Si collocano invece nell'altro comparto i redditi del tutto esclusi da ritenute alla fonte. Si tratta dei redditi fondiari, dei redditi di impresa, dei redditi di lavoro autonomo, ossia derivanti dall'esercizio di arti e professioni, per la parte in cui non operi la ritenuta d'acconto del 13 per cento.

Tra i due gruppi di situazioni-limite, le une di redditi con imposta a totale pagamento simultaneo o praticamente simultaneo, le altre di redditi con imposta a pagamento totalmente differito, si ha una gamma assai varia di casi in cui l'imposta dovuta è in parte assolta immediatamente attraverso una ritenuta d'acconto, in parte assolta successivamente. Si segnalano in particolare i redditi di lavoro autonomo e quelli di capitale, quando su essi opera una ritenuta d'acconto.

Anche per i redditi di lavoro dipendente si può dare il caso di un pagamento parzialmente differito. Ciò si verifica, ad esempio, per il possessore di due redditi di lavoro dipendente, per i quali i due distinti datori di lavoro effettuano separatamente la ritenuta alla fonte. Poiché il debito d'imposta, secondo il principio fondamentale della progressività dell'imposizione che informa il nostro ordinamento, si commisura sul reddito complessivo, risulta evidente che la somma delle due ritenute alla fonte, ciascuna delle quali non tiene conto dell'ammontare totale dei due redditi ma solo dell'entità di ciascuno di essi, non copre l'intera imposta dovuta dal contribuente. Valga l'esempio di un contribuente con due redditi di lavoro dipendente (uno dei due può essere un reddito di pensione), rispettivamente di sette e di quattro milioni. Trascurando per comodità di calcolo le detrazioni soggettive, sul primo reddito di sette milioni il sostituto di imposta opererà una ritenuta di un milione, che è la misura dell'imposta dovuta su tale livello di reddito. Il secondo sostituto d'imposta riterrà alla fonte sul reddito di quattro milioni 430 mila lire. L'imposta assolta dal contribuente attraverso le ritenute alla fonte è perciò complessivamente di lire 1.430.000. Ma questa cifra non corrisponde all'imposta effettivamente dovuta, che deve essere calcolata sulla somma dei due redditi, cioè su 11 milioni. L'imposta dovuta su 11 milioni è esattamente di lire 2.025.000, per cui risulta una differenza di 595.000 lire di imposta ancora dovuta dopo l'effettuazione delle ritenute alla fonte. Sarà soltanto in sede di dichiarazione dei propri redditi che emergeranno le 595.000 lire di imposta ancora dovuta, esattamente come accade per gli altri redditi tassati con pagamento differito.

Da quanto precede si deduce che il momento del pagamento dell'imposta, simultaneo, differito, o parzialmente simultaneo e parzialmente differito, non è possibile definirlo operando distinzioni per così dire a priori tra contribuenti e contribuenti e nemmeno, salvo pochi casi, tra tipi di reddito e tipi di reddito. L'unico elemento certo è dato dal fatto che i redditi a pagamento differito emergono in sede di dichiarazione dei redditi. Si tenga presente che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione è esposta al netto di tutte le ritenute applicate sui redditi dichiarati ed indicate al rigo 51 del modello 740. Si può pertanto concludere che tutti i redditi o la parte di redditi con imposta a pagamento differito vengono in evidenza, con la relativa imposta da pagare, in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente. Al di fuori del dato risultante dalla dichiarazione ogni distinzione relativa a categorie di contribuenti o a tipi di reddito è puramente arbitraria.

2. — In presenza della situazione sopra descritta si è posto sin dalla fase di prima applicazione del nuovo ordinamento tributario il problema, che è insieme di equità e di armonia del sistema, di avvicinare il più possibile la riscossione della imposta con pagamento differito al momento della riscossione dell'imposta a pagamento contestuale rispetto alla produzione del reddito. Il problema era reso più acuto, anche da un punto di vista di accettabilità sociale, dalla rilevanza delle ri-

tenute sui redditi da lavoro dipendente e in generale delle ritenute alla fonte.

Può essere al riguardo interessante fornire alcuni dati tratti dal consuntivo delle entrate dello Stato per il 1976. Nello scorso anno il gettito complessivo dei nuovi tributi diretti è stato di 10.476,5 miliardi. Di essi 7.055,4 sono stati introitati con il sistema della ritenuta alla fonte (4.429,5 per ritenute su lavoro dipendente, 316,7 per ritenute su lavoro autonomo, 2.151,3 per ritenute sugli interessi corrisposti dalle banche, 157,9 per ritenute sui dividendi ed altri redditi di capitale). I proventi dei tributi diretti soggetti a pagamento differito sono stati invece 3.421,1 miliardi (609,8 per imposta sulle persone fisiche riscossa per ruoli, 1.420 per autotassazione, 906,8 per imposta sulle persone giuridiche, 484,5 per ILOR). Se ne ricava che i tributi riscossi per ritenuta alla fonte sono più del doppio di quelli riscossi con pagamento differito o, come si usa anche dire, a consuntivo. In particolare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente hanno rappresentato il 38 per cento del totale delle imposte dirette riscosse nel 1976.

L'avvicinamento dei due momenti della riscossione si è realizzato attraverso due tappe successive. La prima e fondamentale è stata l'introduzione della riscossione mediante autoliquidazione dell'imposta da parte del contribuente in sede di dichiarazione annuale dei redditi e contestuale versamento con delega ad una azienda di credito. Si tratta della cosiddetta autotassazione stabilita dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576. Per misurare l'effetto dell'introduzione dell'autotassazione, conviene ricordare che la riscossione per ruoli, preesistente a tale radicale innovazione, comportava per l'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi un pagamento, nella migliore delle ipotesi, nel secondo anno successivo a quello di produzione del reddito, e ciò in considerazione del tempo necessario agli uffici per le complesse operazioni di iscrizioni a ruolo. L'autotassazione dunque ha avvicinato di almeno un anno il pagamento dell'imposta sui redditi dichiarati.

La seconda tappa si è avuta con la legge 97 del marzo scorso. Essa allinea la legislazione del nostro Paese a quella di altri paesi e avvicina praticamente di un altro anno, quindi nella massima misura possibile, il pagamento dell'imposta.

Le disposizioni della legge 97 sono note. I contribuenti persone fisiche e persone giuridiche devono versare tramite banca il 75 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente ed autoliquidata con l'ultima dichiarazione dei redditi, quale acconto sull'imposta dovuta per i redditi dell'anno in corso. La portata della norma è evidente. Si riconduce entro lo stesso anno di produzione del reddito, ancora con una residua differenza rispetto al caso dei lavoratori dipendenti la cui ritenuta ha una contestualità quasi totale con la produzione del reddito, ma certamente con un risultato di grande interesse, la riscossione dell'imposta dovuta con pagamento differito. Il principio del pagamento differito rimane, ma solo nel senso che con la normale dichiarazione annuale relativa ai redditi posseduti nell'anno precedente, si procede ad una operazione di conguaglio: nell'ipotesi di costanza di reddito nei due anni successivi, con la dichiarazione si dovrà versare soltanto il residuo 25 per cento. La regola sopra indicata subisce una eccezione per i contribuenti che prevedono con certezza di conseguire nell'anno in corso un reddito complessivo inferiore a quello dell'anno precedente. In tale caso è sufficiente che essi versino il 75 per cento dell'imposta che risulterà dovuta per l'anno in corso (terzo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 97). Si tratta in pratica di diverse ipotesi quali la cessazione della propria attività, il venir meno nel corso dell'anno del possesso di un cespite (fabbricati, terreni, ecc.), la certa diminuzione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Il versamento dell'acconto può essere eseguito presso una qualsiasi banca, anche diversa da quella presso la quale è stato effettuato il versamento dell'imposta su cui si commisura l'acconto. Non esistono altri obblighi per il contribuente. In particolare non ci sono dichiarazioni da fare o modelli da riempire. È soltanto nell'interesse del contribuente conservare l'attestato rilasciato dalla banca a fronte del versamento dell'acconto, per allegarlo alla dichiarazione dei redditi che presenterà nell'anno successivo.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applicano la soprattassa del 15 per cento e gli interessi nella misura del 12 per cento annuo.

Merita di essere chiarito un punto sul quale da talune parti erano state affaccia-

te perplessità interpretative. La questione è di individuare esattamente su quale cifra si commisura il 75 per cento per il versamento d'acconto. Il primo comma dello articolo 1 della legge 97 stabilisce che si deve versare « un importo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato per il periodo di imposta precedente al netto delle ritenute d'acconto applicate alla fonte ». Ciò significa, né potrebbe significare altro, che il versamento d'acconto è il 75 per cento dell'imposta risultante dall'autoliquidazione, per calcolare la quale appunto, si sono scomputate le ritenute a titolo d'acconto già scontate sui redditi dichiarati. In pratica i contribuenti devono versare il 75 per cento dell'importo indicato al rigo 65 del quadro N del modello 740 in corrispondenza della voce « imposta da pagare ». Per la generalità dei contribuenti, che hanno versato l'intera somma dovuta, tale importo risulta anche dalla copia dell'attestato bancario rimasto in loro possesso.

Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, hanno carattere permanente e perfezionano l'ordinamento tributario su un punto certamente non marginale.

Esse tuttavia assumono un significato particolare nel primo anno di applicazione cioè nel corrente 1977. Il passaggio dal precedente sistema di riscossione al nuovo implica l'assommarsi nello stesso anno del versamento dell'intera imposta dovuta sui redditi dell'anno precedente, cosa che quest'anno è avvenuta con la dichiarazione dei redditi di giugno, e del versamento d'acconto da effettuarsi in autunno per una somma pari al 75 per cento di quella versata a giugno.

Conviene richiamare l'attenzione sul fatto che tale circostanza è stata considerata nel quadro delle misure fiscali di carattere straordinario decise nell'inverno scorso ai fini del riequilibrio della finanza pubblica e della stabilizzazione della nostra economia. Fu allora posto in luce e ripetutamente dichiarato dal Ministro delle finanze che veniva richiesto ai contribuenti uno sforzo eccezionale per il 1977: un numero notevole di contribuenti avrebbe dovuto pagare nel corso dell'anno non una annualità d'imposta, come accade normalmente, ma 2,75 annualità di imposta, tenuto conto che veniva a cadere nel corrente anno anche la riscossione per ruoli dell'imposta « decumulata » dovuta in base alla dichiarazione dei redditi presentata nel 1975 relativamente ai redditi del 1974. Per un certo numero di contribuenti un carico già così pesante di imposta è ulteriormente aggravato dalle somme da pagare per la liquidazione dei tributi soppressi. Si osserva che proprio l'accumularsi in un solo anno di carichi impositivi straordinari ha indotto il Governo a resistere alle pressioni che da più parti venivano esercitate per un inasprimento delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare nello stesso 1977.

La situazione deve essere ora valutata alla luce dei risultati dell'autotassazione di giugno. Gli incassi contabilizzati dalle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato sino a tutto il 31 agosto ammontano a 1.729,2 miliardi, cifra suscettibile ancora di un modesto aumento in relazione agli accreditamenti in tesoreria che ancora, seppure per una minima parte residua, affluiscono alle banche.

Al riguardo e per inciso può risultare utile qualche cenno di commento.

Nel 1976 l'autotassazione aveva dato un gettito di 1.420 miliardi. Ma il raffronto diventa significativo solo se fatto su basi omogenee. Se ai redditi dichiarati dai contribuenti nel 1976 si fossero applicati i livelli di imposizione complessivamente assai meno elevati validi da quest'anno, il gettito dello scorso anno avrebbe di poco superato i 1.000 miliardi. Avrebbero influito in meno la riduzione delle aliquote per 220 miliardi, l'aumento delle detrazioni d'imposta per 250, l'abolizione del cumulo al netto delle relative detrazioni per 90; avrebbero invece influito in più la rivalutazione dei redditi catastali per 95 miliardi e il contenimento degli oneri deducibili per 75.

L'aumento effettivo di gettito da un anno all'altro si colloca perciò intorno ai 700 miliardi. Di essi 400 sono attribuibili allo aumento del reddito nazionale a prezzi correnti e al cosiddetto effetto di progressività; i restanti 300 derivano invece da una riduzione dell'evasione, essenzialmente nel settore dei redditi d'impresa e professionali. In termini di redditi dichiarati e come ordine di grandezza, si può stimare che gli italiani in giugno hanno dichiarato complessivamente redditi superiori a quelli dell'anno scorso per 4.500 miliardi, dei quali 2.000 circa sono redditi recuperati all'evasione.

4. — I risultati favorevoli della recente autotassazione hanno indotto il Governo a valutare nei suoi diversi aspetti la situazione che si presenta in vista della prima applicazione del versamento d'acconto.

Una prima considerazione riguarda i riflessi sul gettito. Le previsioni di entrata per il 1977, quali risultano dai provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, recano quale somma complessiva delle due autotassazioni delle persone fisiche per il 1977 la cifra di 2.550 miliardi (iscritta al capitolo 1023, articolo 9, della tabella 1 allegata al bilancio dello Stato). Nell'ipotesi di un versamento integrale del 75 per cento del provento dell'autotassazione di giugno, si avrebbe un gettito complessivo fra i 3.000 e i 3.050 miliardi. Si avrebbe perciò una maggiore entrata di almeno 450 miliardi.

Una seconda considerazione è stata fatta circa la conseguenza sull'economia di un reiterato forte prelievo che, sottraendo domanda in un periodo stagionalmente difficile, non gioverebbe a una politica di sostegno dell'economia oggi particolarmente necessaria.

Da ultimo si sono valutate le ripercussioni che su una larga massa di contribuenti avrebbe un secondo versamento di imposta, in un anno fiscalmente difficile come il 1977 e dopo, è giusto ricordarlo, la risposta mediamente assai soddisfacente avutasi con l'autotassazione di giugno.

Si è giunti alla conclusione che è possibile introdurre un rilevante alleggerimento per il prossimo versamento d'acconto, senza compromettere l'obiettivo dei 2.550 miliardi di gettito complessivo per le due autotassazioni.

5. — Più delicata è la scelta del metodo per conseguire tale alleggerimento. Per le ragioni ampiamente illustrate sopra e che attengono alla struttura stessa dell'ordinamento tributario, non è possibile operare distinzioni soggettive tra categoria e categoria di contribuenti. Non è possibile nemmeno introdurre distinzioni fondate sulla prevalenza di un tipo di reddito entro il coacervo dei redditi complessivi del soggetto; oltre tutto si incontrerebbero difficoltà tecniche difficilmente superabili e tali da comportare per i contribuenti un impegno non minore di quello che comporterebbe la presentazione di una seconda dichiarazione dei redditi. Senza riprendere puntualmente cose già dette, si può dire in sintesi che ci si è formati la convinzione che l'unico metodo coerente con il sistema e tecnicamente praticabile per misure di alleggerimento è quello di fare riferimento all'ammontare dell'imposta pagata con l'autotassazione di giugno.

Posto il principio, si presentano alcune varianti. Si menzionano le due principali. La prima consiste nell'esonero dal versamento d'acconto per i contribuenti la cui imposta pagata con l'autotassazione di giugno sia inferiore ad un certo importo. È in sostanza lo stesso metodo adottato nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 97 che stabilisce che l'acconto non deve essere versato se l'ammontare è inferiore a lire 30 mila, cioè se l'imposta pagata con l'autotassazione è stata inferiore a lire 40 mila. La seconda variante consiste nell'attribuire un abbuono fisso di imposta ai contribuenti che abbiano versato a giugno una somma al di sotto di una certa cifra.

La scelta è caduta sulla prima soluzione. È essenziale che il metodo sia di assoluta semplicità: il requisito della semplicità prevale sulla ricerca di soluzioni più elaborate, anche se meno grezze da un punto di vista equitativo. Ciò tanto più in quanto non si tratta in questo caso di stabilire la misura di una imposta, ma soltanto se essa debba essere pagata a novembre di un anno o a maggio dell'anno successivo.

In sostanza si propone un consistente aumento, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, del « tetto » sopra ricordato, previsto nella legge n. 97.

Nella predisposizione del presente disegno di legge si è ritenuto opportuno, per esigenze di chiarezza, riformulare gli articoli della legge n. 97 anziché introdurre singole e separate varianti ai medesimi: cosa, quest'ultima, che avrebbe costretto l'interprete a non agevoli raffronti fra il testo della legge modificata e quello della legge modificatrice.

6. — L'articolo 1 contiene il nuovo testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 97 del 1977. In particolare con esso si provvede a:

a) spostare da settembre a novembre il periodo in cui deve procedersi al versamento dell'acconto (già per l'anno 1977 era stato fissato il mese di ottobre);

b) precisare ulteriormente che l'acconto del 75 per cento è computato in riferimento all'imposta che risulta dovuta in

base all'ultima dichiarazione annuale dei redditi e previa deduzione dall'imposta lorda complessiva, delle così dette detrazioni d'imposta, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta. Nel precedente testo si indicava l'importo al netto delle sole ritenute d'acconto, omettendo – per mera incompletezza formale – le ulteriori indicazioni testè riprodotte;

c) prevedere l'esenzione dall'obbligo del versamento dell'acconto per chi, soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbia versato in sede di « autotassazione » una somma non superiore a lire 250.000;

d) riformulare, per mera esigenza di chiarezza, la norma (terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 97) che consente di versare un acconto inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla precedente dichiarazione, purché non inferiore al 75 per cento dell'imposta che sarà dovuta in base alla dichiarazione successiva. Ciò consente, ovviamente a rischio del contribuente, di versare un acconto minore per l'ipotesi che si preveda una diminuzione del reddito complessivo nell'anno successivo a quello cui si riferisce l'ultima dichiarazione.

7. — Con l'articolo 2 del provvedimento proposto si stabilisce in via definitiva per le persone fisiche e per i sostituti d'imposta, che la presentazione della dichiarazione deve essere fatta nel mese di giugno.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli da 1 a 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernenti disposizioni in materia di riscossione di imposte sui redditi sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo

stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.

L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire duecentocinquantamila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ».

« *Art. 2.* — Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1.

Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-*bis* dello stesso decreto.

In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Non si considera insufficiente l'acconto versato in misura inferiore a quella stabilita nel precedente articolo, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute di acconto ».

« *Art. 3.* — I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente dello Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'articolo 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, già modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente ».

Il quarto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 giugno di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente ».

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.